



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1629 del 2020, proposto da Paola Gaetana Santoro, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Gentile, Tommaso Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1 (Palazzo Giustizia;

Usr-Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Commissione di Concorso per la Lombardia non costituiti in giudizio;

nei confronti

Interlandi Annalisa, Cichello Mary non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a).- dell'atto – verbale di valutazione della prova pratica sostenuta dal ricorrente (candidata n. 973) del 21.05.2020 che la ha esclusa dalle fasi successive del

concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA indetto con D.D.G. n. prot. 2015 del 20 dicembre 2018 nella parte in cui richiama l'esito negativo della correzione della prova tecnico - pratico del ricorrente nella parte in cui assegna al ricorrente un punteggio complessivo per la seconda prova pari a 19; b).- della griglia di valutazione dell'elaborato tecnico-pratico della ricorrente sottoscritta dalla Commissione concorsuale al termine della correzione della prova; c).- dell'avviso n. prot. MI AOO DRLO R.U. 11457 del 09/06/2020, pubblicato dal USR per la Lombardia, contenente l'elenco degli ammessi alla prova orale ed il calendario delle sedute della prova orale del concorso, nella parte in cui non comprende la ricorrente; d).- del decreto – provvedimento USR Lombardia n°12071 del 12/06/2020 “Pubblicazione elenco candidati ammessi alla prova orale – Integrazione” alla prova orale relativa al concorso;e).- del decreto – provvedimento USR Lombardia n°13363 del 30/06/2020 “Pubblicazione elenco candidati ammessi alla prova orale – Integrazione” alla prova orale relativa al concorso;f).- del decreto 27 luglio 2020, n. 1839, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con cui è stata pubblicata la graduatoria di merito per i posti messi a concorso nella regione Lombardia in esito alla procedura indetta con D.D.G. 20 dicembre 2018, n. prot. 2015, relativa al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;g).- del decreto a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n.prot. 2280 del 3.8.2020 con cui si è approvata la graduatoria di merito per i posti messi a concorso nella regione Lombardia, in esito alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. 20 dicembre 2018, n. 2015, relativa al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;

h) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami richiesta da

parte ricorrente e ritenuto:

- che appare necessario, ai fini del decidere, di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti ammessi utilmente collocati in graduatoria per l'accesso al profilo professionale a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi, per la regione Lombardia;

- che la notificazione debba essere effettuata entro il termine perentorio di sette giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, e che il deposito della prova della notifica debba essere effettuato entro i successivi cinque giorni dal momento in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario;

-che, considerato l'elevato numero dei soggetti, da evocare in giudizio, secondo quanto prospettato da parte ricorrente si debba autorizzare, come richiesto, la notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., tenendo presente e che, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, cod. proc. amm. è possibile autorizzare la notificazione "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che, inoltre, in base a quest'ultima disposizione, il giudice può autorizzare la notificazione anche in modo diverso da quanto previsto dalla legge;

- che la notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire mediante la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (d'ora innanzi "Ministero"), nonché in un apposito spazio presso il sito dell'USR per la Lombardia, ove esistente o, in mancanza mediante affissione in un apposito spazio della bacheca presso l'USR stesso, visibile ai candidati posto che tali modalità appaiono soddisfare pienamente l'interesse alla conoscibilità del ricorso da parte degli interessati;

Ritenuto che qualora il ricorrente si avvalga di tale facoltà, si renderà necessaria la pubblicazione, sul sito web istituzionale del Ministero nonché dell'USR della Lombardia ove esistente, o, in mancanza, in apposito spazio della bacheca presso l'USR stesso, di un avviso, redatto da parte ricorrente, dal quale risulti:

- a.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- b.- il nome del ricorrenti e l'indicazione delle amministrazioni evocate in giudizio;
- c.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- d.- l'indicazione che la notifica è rivolta nei confronti dei soggetti dei soggetti ammessi alla prova orale del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi, presso la regione Lombardia;
- e.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, facendo menzione della circostanza che con la stessa è stata disposta la notifica per pubblici proclami;
- f.- il testo integrale del ricorso;

Ritenuto inoltre di dover disporre le seguenti prescrizioni:

qualora intenda avvalersi della notificazione per pubblici proclami, parte ricorrente dovrà comunicare al Ministero e all'USR della Lombardia la volontà di procedere in tal senso. La richiesta di pubblicazione sul sito web dovrà essere corredata dalla trasmissione dei files relativi all'avviso, redatto con le modalità sopra descritte, e del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Parte ricorrente dovrà altresì trasmettere all'USR della Lombardia il suddetto avviso nonché copia del ricorso affinché siano pubblicati nel sito dell'USR della Lombardia, ove esistente, o, in mancanza, in un apposito spazio (bacheca) presso l'USR stesso;

Il Ministero e l'USR sono tenuti a pubblicare sul proprio sito web, entro cinque giorni dalla richiesta, il predetto avviso, in calce al quale dovrà essere inserita l'espressa indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

La pubblicazione dell'avviso e del ricorso – da effettuarsi entro i termini perentori sopra indicati decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza– dovrà avvenire da parte del Ministero in una apposita sezione del sito web, accessibile dalla pagina iniziale e indicata nella stessa pagina iniziale con la dicitura “atti di

notifica” (analogamente dovrà provvedere l’USR della Lombardia).

L’avviso e la relativa documentazione dovranno essere mantenuti sul sito web del Ministero fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado del presente giudizio (o del provvedimento che definisce tale fase) e per centoottanta giorni da parte dell’USR della Lombardia.

L’avvenuta pubblicazione, con le modalità sopra indicate, dovrà essere attestata dal Ministero in favore dei ricorrenti, con la specificazione della data a partire dalla quale la pubblicazione è stata effettuata (l’attestazione dovrà essere rilasciata dall’Amministrazione entro 3 giorni dalla richiesta di parte).

L’avvenuta pubblicazione, con le modalità sopra indicate, dovrà essere altresì attestata dal Dirigente, o funzionario delegato, dell’USR della Lombardia in favore dei ricorrenti, con la specificazione della data a partire dalla quale la pubblicazione è stata effettuata (l’attestazione dovrà essere rilasciata dall’Istituto entro 3 giorni dalla richiesta di parte).

La prova delle pubblicazioni dovranno essere depositate dai ricorrenti entro due giorni antecedenti alla data fissata per la trattazione collegiale della domanda cautelare;

Ritenuto, inoltre, necessario al fine di decidere di acquisire una relazione specifica sui fatti di causa da parte del Presidente della Sottocommissione giudicatrice (che ha provveduto alla correzione), che dovrà essere depositata entro il 25 ottobre 2020 all’indirizzo pec tarmi-sez3@ga-cert.it.

P.Q.M.

1. Autorizza, ai dell’articolo 41, quarto comma, cod. proc. amm., l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in motivazione, con le modalità sopra specificate.

2. dispone il compimento degli adempimenti istruttori, nei tempi e con le modalità esposte in motivazione, anche per quanto concerne il deposito della relazione

richiesta da parte del Presidente della Sottocommissione giudicatrice;

3.manda alla Segreteria perché provveda alle comunicazioni di rito.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Milano il giorno 9 ottobre 2020.

Il Presidente
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO